CAMERA DEI DEPUTATI N. 1271

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORRI, CASATI

Presentata il 28 luglio 1987

Norme per lo snellimento delle procedure amministrative riguardanti la gestione del personale docente e non docente delle scuole

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si propone di contribuire a rendere più snelle le procedure per la gestione del personale della scuola.

Si tratta di alcune semplici innovazioni che, pur nella loro « normalità », potrebbero costituire una piccola, benefica riforma per la funzionalità degli uffici periferici della scuola.

Con l'articolo 1 si propone, per la gestione del personale scolastico, il passaggio dal vigente regime di controlli preventivi sui singoli provvedimenti di carriera, ad un regime di controlli successivi in sede di rendiconto, sull'impiego dei fondi accreditati per le retribuzioni.

Si propone in sostanza di generalizzare il sistema di contabilità speciale già in vigore per i soli insegnanti elementari, visti i buoni risultati ottenuti. Ciò permetterebbe da un lato di alleviare i Provveditori agli studi di buona parte delle incombenze amministrative che su di essi gravano, con le attuali inevitabili lentezze e macchinosità di procedure, e dall'altro di utilizzare pienamente il sistema automatizzato di informazione del Ministero della pubblica istruzione.

D'altronde, l'introduzione di un sistema di controllo successivo per gli atti riguardanti concorsi, nomine, congedi, aspettative e carriere del personale del-

la scuola non può che costituire un corollario naturale del decentramento di competenza alle singole unità scolastiche.

Con l'articolo 2 si prevede il trasferimento delle competenze dai Provveditori agli studi ai capi di istituto e direttori didattici per l'adozione dei provvedimenti di congedo ed aspettativa nei confronti del personale non docente. Si tratta di colmare una lacuna della vigente normativa in materia, che ha inspiegabilmente limitato tale trasferimento di competenze per il solo personale docente.

La presente proposta di legge è in grado, secondo i proponenti, di provocare sin d'ora una salutare innovazione nel funzionamento degli uffici scolastici costituendo una utile anticipazione di quel processo di decentramento di funzioni cui deve avviarsi il sistema scolastico del nostro Paese per meglio rispondere alle proprie finalità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le norme che disciplinano le contabilità speciali per gli insegnanti elementari sono estese a tutto il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari e secondarie, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte e delle istituzioni educative statali.

2. Gli uffici di segreteria delle unità scolastiche e delle altre istituzioni curano la predisposizione di tutti gli atti preliminari relativi al pagamento degli emolumenti dovuti al personale in servizio nelle unità scolastiche ed istituzioni medesime.

3. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento di attuazione che deve prevedere anche i contingenti di personale non docente delle scuole materne, elementari e secondarie, dei licei artistici e degli istituti d'arte, nonché delle istituzioni educative statali, da utilizzare presso i provveditorati agli studi ai fini dell'attuazione delle nuove strutture e del loro primo funzionamento.

ART. 2.

1. I congedi straordinari e le aspettative a qualunque titolo sono concessi dal direttore didattico o dal preside per il personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica.

2. Si applica altresì l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.